

Verbale di Assemblea Straordinaria di "Schola Campesina APS"

(modifica dello Statuto sociale con procedura semplificata)

L'anno 2021, il giorno 7 del mese di Gennaio, alle ore 19, su piattaforma Zoom in rispetto alle norme Covid19 vigenti in rispetto al decreto legge Cura Italia n.18 del 17 marzo 2020("CI") art.106 comma 8-bis modificato dal decreto milleproroghe (D.L. n. 183 del 31 dicembre 2020), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 323 del 31 dicembre 2020, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Schola Campesina APS, con la presenza della totalità dei soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Modifica dello Statuto sociale con procedura semplificata: modifiche dello Statuto ai sensi dell'art. 101, comma 2 del Codice del Terzo Settore, D.Lgs 117/2017; mandato per stipula assicurazione soci di legge varie ed eventuali.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il Coordinatore dell'Associazione, il sig. Andrea Ferrante, il quale chiama alle funzioni di Segretaria la sig.ra Caroline Ledant.

Il Coordinatore rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, in base alla procedura semplificata prevista dall'art. 101, comma 2 del C.T.S., facendo riferimento alle norme statutarie previste per l'assemblea Straordinaria; rilevate le presenze della totalità dei soci, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente in sede di prima convocazione.

1) Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Coordinatore comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per modificare lo statuto sociale, e che tali modifiche sono richieste dal Codice del Terzo Settore (D.L. 117/2017) ai fini dell'iscrizione della stessa al registro Regionale ARTES.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo statuto evidenziando le differenze e gli inserimenti di nuove modifiche necessarie ai sensi dell'art. 101, comma 2 del Codice del Terzo Settore, D.Lgs 117/2017, rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità, clausola per clausola.

L'Assemblea, (con voto unanime), delibera di approvare:

- a) la nuova formulazione dell'articolo n.4 e la correzione dei refusi presenti negli articoli 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 18 e 20;
- b) il nuovo Statuto sociale nel suo complesso, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Coordinatore viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto. Il Coordinatore e la Segretaria vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

2) Si dà mandato al Coordinatore di stipulare le assicurazioni di legge previste per gli associati.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il Coordinatore dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 20, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Coordinatore Andrea Ferrante



La Segretaria Caroline Ledant



Agenzia delle Entrate
Ufficio Territoriale di Viterbo

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI VITERBO		
Registrazione a Viterbo	04 FEB 2021	Al n. 281
pagato, con Mod. F24 = € 0,00		SEMPRE
		Il Funzionario Mariangela Canton



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "SCHOLA CAMPESINA-APS"

Art.1 Costituzione

E' costituita l'associazione di promozione sociale denominata "Schola Campesina-APS", qui di seguito detta "Associazione".

L'Associazione si configura quale ente non commerciale e senza scopo di lucro neppure indiretto e con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed in particolare quale associazione di promozione sociale che agisce ai sensi e nei limiti dell'art. 35 del Decreto Legislativo del 3/07/2017 n. 117 – Codice del Terzo Settore, della legislazione regionale in materia di associazionismo, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Adotta l'acronimo APS che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e degli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 Sede

L'Associazione ha sede attualmente in Gallese (VT) Via Romano Primo 6, La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di Consiglio Direttivo.

Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero.

Art. 3 Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4 Oggetto e finalità

Lo spirito e la prassi dell'Associazione si fonda sul pieno rispetto degli esseri umani e dell'ambiente, in tutte le sue componenti.

L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.

L'Associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali di volontariato attivo ed ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di utilità sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socio-educative, di ricerca e culturali.

L'associazione esercita in via principale le seguenti attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale come da articolo 5 comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 lettere d), e), h), i), n), , ovvero:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni.

L'Associazione inoltre si prefigge le seguenti finalità:

- a) L'attuazione dei principi di uguaglianza, di pari dignità sociale degli individui e dei gruppi;
- b) L'attuazione del principio di solidarietà, per affermare i diritti di tutti per superare squilibri economici, sociali, territoriali e culturali;
- c) lo sviluppo della democrazia e della persona umana;
- d) la piena attuazione dei diritti di cittadinanza ed alla realizzazione delle pari opportunità fra donne e uomini
- e) la tutela ed alla valorizzazione delle risorse ambientali e del patrimonio storico ed artistico
- f) alla prevenzione di azioni dannose nei confronti delle risorse di cui alla lettera precedente
- g) l'affermazione del diritto alla cultura, alla educazione ed alla formazione permanente
- h) il rispetto e la valorizzazione delle lingue nazionali
- i) la realizzazione di uno sviluppo economico e sociale che valorizzi le attitudini e le capacità umane e professionali
- j) il superamento di tutte le forme di disagio sociale ;
- k) l'affermazione del diritto alla cultura, alla educazione ed alla formazione permanente per tutti;
- l) l'affermazione della sovranità alimentare e dell'agroecologia come definita dal Forum internazionale di Agroecologia di Nyeleni 2015

L'associazione Schola Campesina APS si propone di sviluppare ed incrementare la conoscenza e la buona pratica dell'Agroecologia e del governo mondiale dell'agricoltura e del cibo con molteplici obiettivi:

- a) Diffondere maggiormente nella società consapevolezza e sensibilità nei confronti della natura attraverso pratiche agricole fruttuose che possano fornire ai cittadini – con particolare riguardo per le giovani generazioni - competenze utili per produrre autonomamente ed in modo sano, economico e agroecologico almeno una parte della loro alimentazione, creando contestualmente cultura, convivialità, sviluppo economico sostenibile e favorendo l'inclusione sociale;
- b) Trasmettere, attraverso le conoscenze delle agroecologia competenze e strumenti in merito al governo mondiale dell'agricoltura e dell'alimentazione, nell'ottica di un loro arricchimento personale e di un possibile rafforzamento delle organizzazioni in cui operano e del loro territorio;
- c) Perseguire la coesione sociale ed il benessere psicologico attraverso l'utilizzo di spazi agricoli e luoghi d'incontro come punti di creazione di comunità.
- d) Sostenere la ricerca per le comunità territoriali come una innovazione di processo per aumentare il benessere socio-economico, ambientale e culturale delle stesse comunità

- e) promuovere, sostenere, effettuare e divulgare la ricerca scientifica nel campo dell'agroecologia., in tutte le sue fasi dalla produzione al consumo.
- f) realizzare il proprio scopo direttamente e/o collaborando, sotto qualsiasi forma, con Enti o Istituzioni sia pubbliche che private.

A tal fine, nel rispetto delle disposizioni di tutte le leggi vigenti, svolgerà attività compatibili ed atte al raggiungimento degli scopi sociali, anche in collaborazione con altre organizzazioni, cooperative, imprese sociali ed istituzioni nazionali e internazionali aventi lo stesso scopo, tra le quali:

- a) corsi di formazione agricola;
- b) attività di ricerca sui temi oggetto dei scopi associativi
- c) creazione di orti sociali;
- d) gestione di terreni per un loro sviluppo agroecologico
- e) riqualificazione di terre abbandonate;
- f) supportare l'attività di ricerca, di studio, di formazione, di divulgazione e di promozione nel campo su indicato, concedendo anche sovvenzioni premi e borse di studio, promuovendo la progettazione e la raccolta fondi in denaro da destinare agli scopi anzidetti;
- g) promuovere intese con istituti ed enti di ricerca scientifica sia italiani che stranieri
- h) mantenere contatti con enti aventi scopi simili a quelli di cui sopra, al fine di favorire lo sviluppo delle istituzioni beneficiarie.

L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità.

L'Associazione potrà svolgere qualsiasi altra attività culturale, di ricerca o ricreativa e compiere tutti gli atti e le operazioni contrattuali, di natura mobiliare, immobiliare e fideiussoria, necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali e con riferimento all'oggetto sociale, nei limiti consentiti dalla legislazione vigente.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali, inclusa la collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, e la partecipazione ad altri enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dal Consiglio Direttivo nella programmazione delle attività.

L'Associazione, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti di legge.

Art. 5

Categorie e ammissione dei soci

Sono soci dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti, dietro presentazione di apposita domanda, vengano ammessi dal Consiglio Direttivo e versino la quota associativa.

Può diventare socio dell'Associazione qualsiasi persona fisica o giuridica che ne condivida i principi ispiratori e le finalità.

La quota associativa è obbligatoria ed è determinata annualmente dall'assemblea che può eventualmente valutare agevolazioni ed esenzioni. La quota o il contributo associativo non è trasmissibile e non vi può essere rivalutabilità della stessa.

Gli interessati a diventare soci devono presentare domanda di iscrizione versando la relativa quota annuale.

Le domande vengono esaminate ed approvate dall'Assemblea e la relativa delibera viene comunicata all'interessato solo se negativa, senza obbligo di motivazione, entro tre mesi dalla presentazione, con contemporanea restituzione delle quote versate al netto delle spese postali. L'iscrizione decorre dalla data di accettazione della domanda.

Il domicilio legale di ogni socio, per quanto concerne i rapporti con l'Associazione, è quello risultante dal libro soci.

Art. 6 Diritti e doveri dei soci

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- a) Eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
- b) Essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- c) Essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge e entro i limiti fissati dal Consiglio Direttivo nella programmazione delle attività;
- d) Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- e) Votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Essi hanno il dovere di:

- a) Rispettare il presente Statuto, l'eventuale regolamento interno e le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- b) Versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo.

I soci svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'associazione.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art. 7 Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per:

- α) Volontaria rinuncia mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- β) Decesso;
- γ) Morosità, accertata dal Consiglio Direttivo;

- δ) Esclusione per aver contravvenuto a quanto stabilito dallo Statuto, dall'eventuale Regolamento o dalle delibere del Consiglio direttivo, o arrecato altrimenti danno al buon nome o all'immagine dell'Associazione, o per gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto, previa contestazione degli addebiti e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La perdita della qualifica di socio comporta la decadenza da qualsiasi carica o funzione in seno all'Associazione.

Art. 8

Organi Sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Coordinatore;

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare un Tesoriere e un Segretario.

Tutte le cariche associative sono elettive e sono svolte a titolo gratuito; è ammesso il solito rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento della carica, ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto.

Art. 9

Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa dell'anno in corso.

L'assemblea viene convocata almeno una volta all'anno dal Coordinatore dell'associazione o da chi ne fa le veci entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa inoltre deve essere convocata ogniqualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci.

La convocazione avviene mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro dei soci.

L'ordine del giorno viene stabilito dal Coordinatore.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti i singoli soci.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Coordinatore e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria: è straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione, è ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10

Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea:

- a) elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
- b) approva il bilancio consuntivo;
- c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) elegge il coordinatore
- e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- f) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo, dallo Statuto alla sua competenza e su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre

Art. 11

Valida costituzione e svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione, almeno 2 ore dopo, l'Assemblea è valida con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto al voto. L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti, salvo che in caso di modifica allo statuto per la quale è richiesta la maggioranza qualificata dei due terzi.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritti al voto; in seconda convocazione, almeno 2 ore dopo, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. In tutti i casi l'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

In tutti i casi, nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti.

L'eventuale scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo devono essere deliberati con il voto favorevoli di almeno i tre quarti degli associati.

Ogni socio, avente diritto d'assistere all'assemblea, può rappresentare, per delega scritta, fino a 2 soci effettivi.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario oppure, in sua assenza, da un componente dell'assemblea appositamente nominato, e sottoscritto dal Segretario e dal Coordinatore.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Art. 12

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

L'Assemblea definisce il numero totale dei componenti da un minimo di tre ad un massimo di undici.

Il Consiglio Direttivo è composto dal Coordinatore e da almeno due membri eletti dall'Assemblea tra i propri associati.

Dura in carica per tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. E' ammessa la possibilità che uno o più componenti del Direttivo siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.

Se vengono a mancare uno o più componenti, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirlo nominando al loro posto, nell'ordine, i primi dei non eletti. In ogni caso i nuovi consiglieri decadono terminando il proprio mandato assieme ai consiglieri in carica all'atto della loro nomina. Qualora vengano a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Coordinatore convoca l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo può assegnare gli incarichi di Segretario e Tesoriere tra i propri componenti. Se del caso, possono essere attribuiti fino a due incarichi alla stessa persona.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Coordinatore ogniqualvolta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea dei soci, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.

La convocazione è effettuata mediante avviso spedito con lettera raccomandata, postale o a mano, oppure fax o email, da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Coordinatore o in sua mancanza dal Segretario, è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. Le delibere dovranno risultare da verbale della riunione redatto dal Segretario e sottoscritto da quest'ultimo e dal Coordinatore.

Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo.

Art. 13

Compiti del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall'Assemblea e di promuovere, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo ha inoltre i seguenti compiti:

- a) assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;
- b) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- c) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione.
- e) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
- f) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
- g) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati; deliberare in ordine all'assunzione di personale dipendente o all'opportunità di avvalersi di prestazioni autonome;
- h) istituire sedi operative, nominando il/i relativo/i responsabile/i, con potere di revoca.

Art. 14

Coordinatore

Il Coordinatore viene eletto dall'Assemblea, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato o per dimissioni volontarie ed è rieleggibile.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Coordinatore convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Coordinatore del Consiglio Direttivo.

Il Coordinatore ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede e coordina il Consiglio Direttivo e l'Assemblea e ne opera le convocazioni sia ordinarie che straordinarie.

Il Coordinatore ha inoltre i seguenti compiti:

- a) assicurare lo svolgimento dell'ordinaria amministrazione sulla base della programmazione dell'Associazione, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta;
- b) garantire l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti; per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio può richiedere la firma abbinata di altro componente del Consiglio;
- d) adottare in caso di urgenza provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva;
- e) rappresentare esternamente l'Associazione, in particolare nei rapporti con gli enti e le istituzioni.

Art. 16

Tesoriere e Segretario

Il Consiglio Direttivo può nominare un Tesoriere e un Segretario durante la sua prima riunione dopo essere stato eletto.

Il Segretario e il Tesoriere affiancano il Coordinatore nello svolgimento delle sue funzioni.

Il Segretario ha i seguenti compiti:

- a) redigere il verbale delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- b) supportare il Coordinatore nelle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) tenere aggiornato il registro dei soci;

Il Tesoriere ha i seguenti compiti:

- a) tenere aggiornati i libri contabili;
- b) predisporre il bilancio dell'associazione;
- c) amministrare il fondo comune, congiuntamente con il Coordinatore.

Art. 17

Risorse economiche

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- α) quote associative;
- β) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- χ) contributi di enti pubblici e privati;
- δ) lasciti testamentari;
- ε) rendite patrimoniali;
- φ) entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- γ) entrate da derivanti da prestazioni di servizi accreditati e convenzione;
- η) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 18

Bilancio

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio consuntivo redatto dal Coordinatore e dal Segretario/Tesoriere viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro i termini previsti dalla legge.

Art. 19

Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 20

Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 11 comma 4 del presente Statuto.

L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.

In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altri enti di Terzo Settore che operino in identico o analogo settore sentito l'organismo di controllo all'art. 9 del D.Lgs 117/2017, se istituito e comunque denominato, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Art. 21

Disposizioni di carattere generale

Per ciò che non sia previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, delle Leggi in materia in promozione sociale e delle altre Leggi in materia di associazioni senza fini di lucro.